

L.R. CALABRIA 16 ottobre 2014, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48](#), alla [legge regionale 8 luglio 2002, n. 24](#), alla [legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45](#), alla [legge regionale 7 marzo 2000, n. 10](#), alla [legge regionale 17 maggio 1996, n. 9](#).

Art. 4 *Integrazioni alla [legge regionale n. 24 del 2002](#).*

1. Alla [legge regionale 8 luglio 2002, n. 24](#) (Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare) sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 12 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. All'Agencia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) possono essere attribuite, anche attraverso atti formali della Giunta regionale e salvo quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali di riferimento, funzioni in materia di erogazione di aiuti in tutti i settori dell'agricoltura, in applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali, nonché derivanti dall'attuazione dei programmi pluriennali comunitari per le politiche marittime e della pesca.

1-ter. L'ARCEA svolge, in attuazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, tutte le attività ispettive e di controllo propedeutiche e successive all'erogazione degli aiuti comunitari, nazionali e regionali. A tal fine, fermi restando i vincoli di equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell'Agencia, non trovano applicazione eventuali limiti alla destinazione della spesa.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter quantificati in euro 1.000.000,00 si provvede con la riduzione dello stanziamento del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, del capitolo 22040816 - U.P.B. 2.2.04.08 dello stato di previsione della spesa che presenta la necessaria disponibilità."